



COMUNE DI MONTECCHIO

Provincia di Terni

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 18-07-2024

**Oggetto: PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) -
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024 -
DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gori Federico	P	SALVATI GIANCARLO	P
PACIFICI GIOVANNI	P	BRACCIANTINI MONICA	P
NERI LUDOVICA	P	FERRETTI ANTONELLA	P
BERNARDUCCI MANUELE	A	FIORONI MARCO	P
MOSCATELLI FRANCESCO	A	FERRETTI BENEDETTA	P
RADICCHIO ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Gori Federico in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE ISIDORI DR.SSA ROBERTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'*"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Montecchio l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è AURI (Autorità Umbra di Rifiuti e Idrico);

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 con il quale viene rinviato al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ulteriormente rinviato al 30 aprile 2023 dal comma 775 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 con il quale viene ulteriormente rinviato al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che l'Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 4 del 16/04/2024, ha approvato nell'anno 2024 il PEF quadriennale, per i Comuni del Sub ambito n. 4, per gli anni 202/2025, così come stabilito da ARERA con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2);

CONSIDERATO che l'Ente di governo dell'Ambito, AURI, con atto del consiglio direttivo n. del 16-01-2023 ha deliberato di accogliere ai sensi dell'art. 8.5 della Delibera ARERA n. 636 del 3/8/2021 le istanze di riapertura infra annuale del PEF 2023 con conseguente definizione dei PEF 2024 e 2025 sulla base dei dati contabili certi riferiti alla annualità 2021 dei Comuni del Sub Ambito 4 (gestore RTI RTI ASM Terni Spa – Cosp);

CONSIDERATO che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 4 del 16/04/2024, avente ad oggetto "*Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. Riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021*", sono stati validati da parte di AURI i PEF TARI/TARIC dei Comuni del sub ambito n. 4, a seguito della riapertura infra

periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, in sostituzione di quelli già approvati lo scorso anno per il 2023-2024- 2025;

ATTESO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2024 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di cui agli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA, dall'articolo 4.7 e dall'articolo 28.4 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato, come suddetto, dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 1 del 11/04/2024;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla presa atto della validazione del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € **211.165,00** e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € **107.540,00** mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € **387.115,00**;

RILEVATO che il comma 651 art. 1 della L. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non

domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 acquisita la proposta tariffaria di ASM Terni, nostro protocollo n. 1772 del 2024;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € **387.115,00**;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO inoltre di dover stabilire le scadenze per il pagamento degli avvisi della TARI 2023 in 3 rate, come sotto-dettagliato:

- Prima rata: scadenza 31 agosto 2024,
- Seconda rata: scadenza 30 settembre 2024;
- Terza rata: scadenza 31 ottobre 2024;
- Quarta rata scadenza 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO IL D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO LO Statuto Comunale;

VISTO IL vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICONOSCIUTA la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 267/00

ACQUISITI i pareri favorevoli resi sensi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/00 in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, agli atti di questo Ente;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Consiglieri Ferretti Antonella, Fioroni Marco e Ferretti Benedetta) ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 4 del 16/04/2024, avente ad oggetto "*Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. Riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021*", è stato validato e approvato da parte di AURI il PEF TARI per il Comune di Montecchio, a seguito della riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, in sostituzione di quello già approvato lo scorso anno per il 2023-2024- 2025;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, nonché dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il PEF 2024 ammonta ad € 461.591,17;
4. **DI STANZIARE** risorse per complessivi €. 20.000,00 quale contributo comunale al finanziamento delle riduzioni per le utenze domestiche e per quelle non domestiche ;
5. **DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
6. **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2024, allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
7. **DI QUANTIFICARE** in € 416.591,17 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2024 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) e 3) del deliberato;
8. **DI STABILIRE** le scadenze per il pagamento degli avvisi della TARI 2024 in 4 rate, come sotto-dettagliato:
 - Prima rata: scadenza 31 agosto 2024,

- Seconda rata: scadenza 30 settembre 2024;
 - Terza rata: scadenza 31 ottobre 2024;
 - Quarta rata: scadenza 31 dicembre 2024
9. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
10. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Consiglieri Ferretti Antonella, Fioroni Marco e Ferretti Benedetta) ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica

Data: 09-07-2024

Il Responsabile del Servizio
DR. PERNAZZA ALESSANDRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità contabile.

Data: 09-07-2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
DR. PERNAZZA ALESSANDRO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ISIDORI DR.SSA ROBERTA

IL Sindaco
Gori Federico

=====

R.G. n.

Lì 19-07-24

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 19-07-24 al 03-08-24, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
BARTOLOMEI SANDRA

Montecchio, lì 19-07-24

=====

====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio, come da attestazione del messo comunale, per quindici giorni consecutivi: dal 19-07-24 al 03-08-24.

E' divenuta esecutiva il giorno 18-07-24:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
BARTOLOMEI SANDRA

Montecchio, lì